



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE E REDDITUALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Savigliano, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali
3. L'ufficio di segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.

Art. 2

Obblighi di trasparenza degli amministratori comunali

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 41-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ciascun amministratore comunale è tenuto a presentare annualmente, nonché all'inizio ed al termine del mandato, apposita dichiarazione del proprio stato reddituale e patrimoniale.
2. Il termine di presentazione è fissato entro trenta giorni dall'inizio e dalla fine del mandato, nonché entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, qualora non sia coincidente con il precedente termine.
3. La dichiarazione, da rendersi su apposito modello predisposto dal Comune, va presentata alla Segreteria Generale e riguarda:
 - a) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi contenuti nell'ultima dichiarazione presentata;
 - b) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
 - c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, le dichiarazioni vengono pubblicate sul sito internet comunale, alla voce "*Stato patrimoniale degli amministratori comunali*", all'interno della sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*"; le dichiarazioni in argomento, raccolte per anno, rimangono pubblicate per tutta la durata del mandato e vengono rimosse al momento della pubblicazione delle prime dichiarazioni degli amministratori della tornata amministrativa successiva.

Art. 3

Regime sanzionatorio

1. L'inosservanza all'obbligo di presentazione di cui al precedente articolo è sanzionata per legge.
2. Per il relativo procedimento, si applicherà la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
3. Prima di attivare il predetto procedimento, l'amministratore inadempiente è invitato ad adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'invito, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, verrà avviato il procedimento sanzionatorio.

Art. 4

Entrata in vigore – Regime transitorio - Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione della presente disciplina, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2012, e dovrà riguardare, oltre l'anno 2012, anche gli anni precedenti fino alla data di insediamento di questa Amministrazione.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.
4. In sede di prima applicazione, copia del presente Regolamento è consegnata tramite posta elettronica certificata agli amministratori in carica, contestualmente alla sua entrata in vigore.